



Regolamento per l'affidamento a studenti di forme di collaborazione a tempo parziale

Emanato con D.R. n. 612 del 28.04.1994.

Modificato con D.R. n. 62 del 24.01.2023 (affisso all'Albo prot. n.5864 rep. n. 24 del 30.01.2023)

Art. 1 – Finalità

1. L'Università di Napoli L'Orientale, in esecuzione dell'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, con il presente Regolamento disciplina le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Ateneo.
2. Dalle forme di collaborazione sono escluse quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative.

Art. 2 – Finanziamento

1. L'assegnazione delle collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'Ateneo, con esclusione di qualsiasi onere a carico dello Stato.
2. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente, in sede di approvazione del Bilancio di previsione, apposito finanziamento da destinare allo svolgimento delle collaborazioni degli studenti.
3. Il Consiglio di Amministrazione determina, altresì, l'ammontare del corrispettivo orario per le collaborazioni in parola. Tale corrispettivo è esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito sulle persone fisiche.

Art. 3 – Descrizione della collaborazione

1. La collaborazione, a tempo parziale, consiste nello svolgimento presso le strutture dell'Ateneo delle attività indicativamente individuate nelle seguenti tipologie:
 - a) supporto alle attività del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
 - b) supporto ai servizi e attività per gli studenti, informazioni generali per l'orientamento agli studenti quali ad esempio: assistenza matricole, consigli utili per lo studio, assistenza e informazioni nello specifico corso di studio, assistenza nella consultazione della Guida dello Studente e degli opuscoli, distribuzione di tali materiali e di modulistica;
 - c) assistenza per le informazioni preliminari agli studenti dell'Ateneo candidati alle borse di studio all'estero e ai vincitori di tali borse;
 - d) accoglienza di studenti stranieri;
 - e) assistenza e supporto all'attività amministrativa, di segreteria ed alle altre attività di servizio svolte dalle varie strutture dell'Ateneo;
 - f) sostegno a studenti diversamente abili;
 - g) supporto a manifestazioni culturali, scientifiche e museali;
 - h) raccolta, classificazioni e conservazione di materiale di archivio;
 - i) raccolta, memorizzazione ed elaborazione dati che non comportino riservatezza o assunzione di responsabilità amministrativa;

l) partecipazione ad iniziative, sia italiane che estere, di divulgazione ed orientamento per gli studenti (es. Salone dello studente);

m) collaborazione per la predisposizione di attività didattiche pratico-applicative.

2. Le attività di cui al comma 1) lettere a), b), c), g), h), e i), previa autorizzazione del Responsabile della Struttura, potranno essere, eccezionalmente, rese anche in modalità “agile” qualora imprevedibili e oggettive situazioni impediscano/impedissero l’accesso alle strutture universitarie.

Art. 4 – Configurazione della collaborazione

1. L’attività di collaborazione non comporta l’integrazione degli studenti nell’organizzazione del lavoro e nei servizi amministrativi e didattici dell’Ateneo.

2. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

Art. 5 – Bando di selezione

1. Le collaborazioni a tempo parziale sono attribuite agli studenti attraverso procedure di selezione sulla base di graduatorie di merito suddivise per ciascun corso di studi.

2. Di norma, entro il mese di Aprile di ciascun anno, previa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, il Rettore emana con proprio decreto il bando di selezione per l’affidamento delle collaborazioni. Nel bando vengono definiti i termini e le modalità di presentazione della domanda ed è affisso all’Albo e pubblicato sul sito Web dell’Ateneo.

Art. 6 - Criteri e requisiti per la selezione

1. La selezione degli studenti avviene mediante la valorizzazione del merito degli studi tenuto conto, altresì, delle condizioni economiche.

2. Possono partecipare alla selezione esclusivamente gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

a) regolarmente iscritti ad un corso di laurea triennale dell’Ateneo dal secondo anno in poi e che non risultino fuoricorso per più di una volta;

b) regolarmente iscritti ad un corso di laurea magistrale dell’Ateneo dal primo anno in poi e che non risultino fuoricorso per più di una volta;

c) aver superato il numero di esami entro la data di sbarramento indicata nel bando di selezione.

3. Gli studenti che hanno già usufruito di una collaborazione svolta durante la laurea triennale, possono partecipare, a pieno titolo, alla selezione durante la regolare iscrizione alla laurea magistrale.

Art. 7 – Presentazione delle domande

1. Gli studenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 6 del presente Regolamento, possono redigere apposita domanda di partecipazione alla selezione esclusivamente sull’apposito modulo elettronico disponibile on-line sulla procedura software dedicata, entro i termini stabiliti nel bando di selezione e mediante accesso al sito utilizzando le credenziali di autenticazione (username e password) fornite dalla Segreteria Studenti all’atto dell’immatricolazione.

Art. 8 - Casi di esclusione e/o incompatibilità

1. Sono esclusi dalla selezione gli studenti:

a) iscritti ad altri Atenei;

b) iscritti al primo anno dei corsi di laurea di durata triennale;

- c) iscritti da oltre un anno rispetto alla durata normale del corso di laurea con riferimento all'anno di prima immatricolazione, anche se già precedentemente immatricolati presso altra Università italiana;
- d) già in possesso di una laurea di pari livello (seconda laurea);
- e) già beneficiari di una collaborazione a tempo parziale nel medesimo corso di laurea per il quale si concorre (triennale e/o magistrale);
- f) beneficiari di borse di studio concesse dall'A.Di.S.U.R.C., Erasmus o di altre borse o contributi di qualsiasi provenienza erogati dall'Ateneo o altri enti, fruibili per lo stesso anno accademico per il quale è stata bandita la selezione;
- g) che ricoprono incarichi di Organi di Governo per i quali è prevista una indennità.

2. E' incompatibile con la collaborazione:

- a) instaurare, contemporaneamente, con terzi rapporti di lavoro subordinato o altri rapporti di lavoro autonomo,
- b) svolgere, per questioni di disponibilità ed organizzazione, tirocini formativi, stage, servizio civile e viaggi nell'ambito dei Programmi Erasmus.

Art. 9 – Formulazione delle graduatorie di merito

1. Le graduatorie di merito, distinte per ciascun corso di laurea, saranno articolate in modo decrescente secondo i criteri definiti dai bandi di selezione, nel rispetto della normativa vigente e del presente Regolamento.
2. A parità di merito le graduatorie saranno formulate secondo criteri che diano precedenza allo studente in condizioni economiche più disagiate. In caso di ulteriore parità verrà data precedenza allo studente iscritto da maggior tempo.
3. Le condizioni economiche sono determinate sulla base della situazione economica indicata nell'attestazione ISEEU presentata dallo studente all'atto dell'iscrizione all'Ateneo per l'anno accademico di riferimento.
4. Le graduatorie verranno approvate dal Rettore con proprio decreto e saranno rese pubbliche mediante affissione all'Albo e pubblicato sul sito Web dell'Ateneo.
5. Non saranno date comunicazioni personali agli interessati.
6. Qualora si verificano rinunce alle attività, anche in corso di svolgimento, si provvederà all'affidamento delle stesse mediante scorrimento della relativa graduatoria di merito.

Art. 10 - Richieste, assegnazioni e modalità di svolgimento delle collaborazioni

1. Gli Uffici/Servizi/Strutture interessate dovranno presentare all'Ufficio competente richiesta di collaborazione esclusivamente sull'apposito modulo elettronico, collegandosi alla procedura software dedicata utilizzando le credenziali di autenticazione (username e password) fornite dall'Ateneo.
2. Il conferimento della collaborazione allo Studente avverrà, unicamente, tramite le modalità previste dalla procedura software. Nell'espletamento della collaborazione saranno privilegiati, nei limiti del consentito, gli studenti in attesa di discutere la tesi di laurea.
3. Lo studente, utilmente collocato nella graduatoria di merito, potrà rinunciare per iscritto, tramite e-mail, da inviare al responsabile dell'Ufficio competente. La rinuncia comporterà la decadenza dalla graduatoria di merito e lo scorrimento automatico della stessa.
4. La prestazione richiesta allo studente per la collaborazione non può superare, di norma, le 150 ore.
5. La collaborazione sarà resa secondo i termini e le modalità concordate tra lo studente ed il responsabile della struttura di assegnazione.
6. Lo studente, in qualunque momento, potrà rinunciare, anche in corso di svolgimento, alla propria collaborazione, dandone preventiva comunicazione, per iscritto, al responsabile della struttura alla quale è stato assegnato. Nei casi suddetti, il compenso sarà proporzionale alle ore svolte.

7. L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa per le garanzie previste dalle polizze stipulate.

Art. 11 – Diritti e doveri dello studente collaboratore

1. Lo studente ammesso a prestare l'attività di collaborazione part-time, ha diritto:

- a) a svolgere l'attività di collaborazione presso la struttura alla quale è stato assegnato;
- b) alla liquidazione del compenso in funzione delle ore svolte.

2. Lo studente chiamato a prestare l'attività di collaborazione è tenuto a:

- a) concordare con il responsabile della struttura di assegnazione i modi e i tempi di svolgimento della collaborazione che deve essere compatibile con le esigenze funzionali della struttura;
- b) attenersi alle modalità di svolgimento della collaborazione concordate nonché alle direttive del responsabile della struttura cui compete il coordinamento dell'attività di collaborazione;
- c) avere cura delle risorse materiali destinate alle funzioni istituzionali dell'Ateneo, preservandone la funzionalità;
- d) concorrere ad un'efficiente utilizzazione delle risorse messe a disposizione e ad un'efficace erogazione dei servizi cui è assegnato;
- e) comunicare, tempestivamente, la propria assenza dalla struttura nella quale svolge l'attività di collaborazione, dandone adeguata giustificazione al responsabile della struttura stessa;
- f) rispettare la riservatezza sulle informazioni e notizie apprese, anche casualmente, nello svolgimento delle attività di collaborazione ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;
- g) provvedere a notificare, entro 10 gg. dalla presa di servizio, nella propria pagina personale, il codice IBAN bancario di una carta di credito prepagata o di un conto corrente a lui intestato e ad inviare copia della tessera sanitaria fronte retro all'indirizzo e-mail collaborazionistud@unior.it per la relativa liquidazione.

Art. 12 – Compiti del Responsabile della Struttura assegnataria

1. Il responsabile della struttura assegnataria della collaborazione è tenuto a:

- a) individuare, nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento, le attività per le quali lo studente è chiamato a collaborare;
- b) concordare con lo studente i modi e i tempi della collaborazione, che devono essere compatibili con le esigenze della struttura;
- c) assicurare che la collaborazione sia espletata entro il termine definito e comunicato al momento dell'assegnazione;
- d) coordinare l'attività prestata dallo studente affinché sia svolta in termini di efficacia ed efficienza;
- e) accertare e comunicare per iscritto all'ufficio competente l'eventuale violazione da parte dello studente dei doveri di cui all'art. 11 comma 2 del presente Regolamento;
- f) trasmettere, tempestivamente, all'ufficio competente l'eventuale rinuncia da parte dello studente del prosieguo della collaborazione;
- g) inoltrare, all'ufficio competente, tramite il programma operativo, alla conclusione della collaborazione, la valutazione sull'attività svolta dallo studente sull'efficacia ed efficienza dei servizi adempiuti, con l'indicazione delle ore prestate.

Art. 13 – Compenso

1. Il corrispettivo dell'attività di collaborazione, calcolato su costo/ora, determinato quest'ultimo annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sarà liquidato allo studente al termine della prestazione dietro presentazione, da parte del responsabile della struttura presso la quale ha svolto l'attività, della

valutazione di cui all'art. 12 lett. g) del presente Regolamento.

2. L'Ateneo corrisponderà allo studente il suddetto compenso, previa verifica delle prestazioni rese, mediante accreditamento su di un conto o carta di credito provvisti di codice IBAN di cui all'art. 11 lett. g) del presente Regolamento.

3. Il compenso sarà erogato, di norma, entro 60 gg. dalla comunicazione del termine del rapporto di collaborazione da parte del Responsabile della Struttura, comunicazione che sarà effettuata, per ragioni contabili, al Servizio Contabilità, mediante apposito prospetto di liquidazione, alla fine del mese di riferimento della conclusione dell'attività svolta.

Art. 14 – Decadenza

1. Lo studente decade dal diritto allo svolgimento della collaborazione o alla permanenza in graduatoria nei seguenti casi:

a) mancata presa di servizio entro 5 (cinque) giorni dalla notifica dell'e-mail;

b) assenza ingiustificata di 5 (cinque) giorni dal servizio di collaborazione senza motivata comunicazione;

c) conseguimento della laurea;

d) trasferimento ad altro corso di laurea (cambio matricola),

e) cessazione, a qualsiasi titolo, della carriera universitaria;

f) trasferimento ad altra Università;

g) qualsiasi causa che renda lo studente non idoneo al proseguimento della collaborazione.

2. Nel caso in cui la decadenza intervenga durante lo svolgimento della collaborazione, allo studente compete un compenso pari alle ore effettivamente rese.

Art. 15 – Accertamenti

1. L'Ateneo può esercitare in qualunque momento il controllo sulle dichiarazioni rese dallo studente in ordine al possesso dei requisiti dichiarati ai fini della partecipazione alla selezione e dell'attribuzione del relativo punteggio, sia attraverso il controllo incrociato con quanto dichiarato dallo studente in sede di autocertificazione sia avvalendosi di ulteriori strumenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 16 – Disposizioni transitorie e finali

1. Per tutte le attività di collaborazione attivate a seguito di bandi pubblicati in data antecedente all'entrata in vigore del presente Regolamento, restano valide, fino al loro completamento, le precedenti disposizioni.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le norme di legge, statutarie e i regolamenti generali dell'Ateneo.

3. Il presente Regolamento verrà affisso all'Albo e pubblicato sul sito web dell'Ateneo ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione stessa.